



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE  
 20476/08

Oggetto  
 Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                       |                      |                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Dott. Ugo VITRONE     | - Presidente -       | R.G.N. 18867/04 |
| Dott. Renato RORDORF  | - Consigliere -      | 20145/04        |
| Dott. Renato BERNABAI | - Consigliere -      | 21737/04        |
| Dott. Luciano PANZANI | - Consigliere -      | Cron. 20476     |
| Dott. Sergio DEL CORE | - Rel. Consigliere - | Rep. 5385       |
|                       |                      | Ud. 20/06/08    |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

ETRUSCA DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IN  
 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei  
 Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,  
 presso l'avvocato RUFFOLO UGO, che la rappresenta e  
 difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa  
 PAOLA LANZO di ROMA - Rep. n. 23461 dell'11.06.04;

- ricorrente -

contro

██████████, A ██████████, R ██████████, DI  
 2008 ██████████, ██████████, N ██████████  
 1529 ██████████

OMISSIS



motivi poi illustrati con memoria la Etrusca di Assicurazioni Generali s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico motivo ~~Motivo 1° e 2°~~

Resiste altresì con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato per quattro motivi ~~Motivo 3° e 4°~~, quale erede di Raffaele Verde.

#### Motivi della decisione

I tre ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., poiché diretti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo, la Etrusca di Assicurazioni Generali s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" su di un punto decisivo della controversia risultante dagli atti di causa (art. 360, n. 5, c.p.c.), in relazione alle condizioni patrimoniali della società al momento del commissariamento, della successiva messa in liquidazione coatta amministrativa e della ancor posteriore dichiarazione di insolvenza. Nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, la Corte capitolina fa proprio testualmente un rilievo "peragrino" delle dife-



se dell'appellante ~~Esposito~~, ved~~o~~ ~~mentre~~ senza un minimo di valutazione e analisi delle risultanze di fatto e della documentazione acquisita agli atti di causa. L'emergere di perdite, per la cifra su riportata, in un bilancio al 31 dicembre 1984 non era spia della insufficienza del patrimonio sociale della Etrusca, che all'epoca vantava un capitale sociale interamente versato pari a lire 7.000.000.000, numerosi immobili in patrimonio, appostati in bilancio per un valore di svariate miliardi di lire, e un portafoglio di polizze pari a circa 18 miliardi di lire, godendo anche di buon credito presso il sistema bancario-finanziario. Sono stati inoltre obliterati dalla corte del merito la diversità ontologica tra insufficienza del capitale sociale e insufficienza del patrimonio sociale, e i presupposti del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, che nella specie fu adottato nell'ottobre 1985, laddove lo stato di insolvenza fu dichiarato solo con sentenza n. 889 del 12 luglio 1986, intuitivamente a seguito del vaglio, da parte dei commissari liquidatori, dello stato patrimoniale dell'ente. Non erano, al contrario, significative, per diversità di natura e di presupposti, ai fini della sussistenza della insufficienza patrimoniale di cui

C



all'art. 2394 c.c., le ammesse perdite di esercizio al 31/12/1984. L'aver riportato in citazione siffatta circostanza non costituiva affatto confessione giudiziale non risultando ammessa, e per ciò stesso pacifica, l'insufficienza, già a quella data, del patrimonio sociale.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 206 l. fall., 2393, 2394 e 2949 c.c. I convenuti non avevano offerto alcun concreto elemento per ritenere che, al tempo del riscontro delle irregolarità giustificanti la rimozione degli organi di gestione e di controllo, il patrimonio sociale fosse insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali, l'unico elemento certo essendo costituito dal decreto di assoggettamento della società a liquidazione coatta amministrativa del 15 ottobre 1985: solo da tale momento è iniziata a decorrere la prescrizione. Anziché, in applicazione dell'ordinario principio dell'onere della prova, far carico a coloro che avevano eccepito la prescrizione di provare il momento, anteriore a quello affermato dal creditore, di relativa decorrenza, la corte ha ritenuto assolto tale onere sulla base di presunte ammissioni

*me*



del debitore, che, viceversa, nulla provavano in ordine al presupposto in contestazione. In fin dei conti, la corte avrebbe dovuto ritenere non provata la decorrenza della prescrizione dell'azione da data anteriore a quella di pubblicazione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della società.

Il primo motivo del ricorso di ~~XXXXXXXXXX~~ e l'unico motivo del ricorso di ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ denunziano, con argomentazioni uguali perfino sotto il profilo letterale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. La corte territoriale non ha valutato che la prescrizione era maturata anche ad ancorarne la decorrenza alla data di liquidazione coatta amministrativa della Etrusca, vale a dire al 15 ottobre 1985; la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio non venne eseguita nei confronti del ~~XXXXXXXXXX~~ (ovvero nei confronti di uno dei pretesi corresponsabili in solido) il 7 ottobre 1990, bensì in data 17 ottobre 1990, come facilmente riscontrabile dagli atti di causa.

Con il secondo motivo del suo ricorso, la Panichi denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 206 l.fall., lamentando il rigetto della eccezione di improcedibilità dell'azione di responsabilità per difetto



di autorizzazione al commissario liquidatore, tale non potendo definirsi la formula "visto si prende atto", apposta dall'autorità di vigilanza in calce a un atto non qualificabile come vera e propria richiesta di preventiva autorizzazione ex art.206 l.fall. e per di più non protocollato.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art.2697 c.c. Il tribunale aveva condannato i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci convenuti in giudizio, sul presupposto della responsabilità oggettiva per il solo fatto di avere rivestito quelle cariche, omettendo ogni qualsiasi valutazione riguardo la sussistenza delle riferite doglianze, rimettendo in discussione il giudicato formatosi sugli stessi fatti in esito al procedimento penale definito con sentenza pienamente assolutoria in data 31 ottobre 1991 e senza aver previamente dimostrato la successione nel tempo delle persone chiamate a svolgere gli incarichi di amministratore e sindaco.

Con l'ultimo motivo, denuncia nullità del giudizio di merito per violazione del disposto di cui all'art. 305 c.p.c. Il processo "di appello" fu dichiarato interrotto per la morte di alcuni appellati. La Strusca



ha chiesto la riassunzione, ma ha omissis la notifica del ricorso e del pedissequo decreto agli eredi. Si è così provocata la estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., non potendo valere quanto osservato al riguardo dalla corte romana secondo cui la mancata riassunzione nei confronti di alcuni soggetti opera solamente rispetto a essi, unici legittimati ad eccepirla.

Vanno esaminati con priorità assoluta, in quanto concernenti questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, il quarto e il secondo motivo del ricorso incidentale della ~~XXXXXX~~ pur se proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale (cfr. Cass. Sez. un. n. 212/2001 e, da ultimo, Cass.n.1582/2008).

Del quarto motivo, che precede nell'ordine logico, va rilevata la infondatezza alla luce del principio (ignorato dalla ricorrente), secondo cui in tema di adempimento delle obbligazioni solidali passive, quale quella configurabile a carico dei convenuti nel presente giudizio, sussiste fra i coobbligati un'ipotesi di litisconsorzio non necessario, ma meramente facoltativo e, pertanto, il creditore, come è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori, così è altrettanto libero di riassumere il processo, istaurato



nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto, nei confronti di uno soltanto di essi (cfr. Cass. nn. 4296/1987, 6186/1980, 4532/1978, 3835/1975, 971/1974, 2683/1970, 2689/1968). Di vero, la solidarietà a carico di più soggetti comportando la responsabilità, di fronte al creditore, di ciascuno degli obbligati per l'intero, non dà mai luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe inutiliter data la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido. Per la stessa ragione, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'impugnazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove la sentenza emessa contro più obbligati solidali sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi.

In altre parole, l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo

C



nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c. (così Cass. n.24680/2006).

Nella specie, non v'è dubbio che si versi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio in quanto la responsabilità di amministratori e sindaci per fatti di mala gestio configura un'ipotesi di obbligazione solidale in presenza della quale non sussiste litisconsorzio necessario (cfr. Cass. nn. 1760/1981, 5341/1981) di guisa che il creditore, contrariamente a quanto osservato dalla ricorrente, è sempre libero, proprio in forza del principio della solidarietà, di scegliersi il convenuto e di limitare la domanda soltanto a taluno degli obbligati, salva in ogni caso la facoltà del convenuto prescelto di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. i coobbligati o agire separatamente in regresso contro di loro ai sensi dell'art. 1299 c.c. La responsabilità solidale, quale è quella prevista a carico di amministratori e sindaci dagli art. 2392 e 2407 c.c., dà quindi luogo a un procedimento che è soltanto formalmente unico, poiché alla pluralità di parti che agiscono o sono convenute corri-

C



sponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, che pertanto rimangono indipendenti, di modo che le vicende proprie di ciascuno di essi non possono comunicarsi agli altri. Ne consegue che, se si verifica una causa di estinzione con riguardo a uno dei predetti rapporti processuali, questa deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all'intero processo (cfr. Cass. 4924/1984, 2298/1995).

Non ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario, il rilevato difetto di contraddittorio nei riguardi degli eredi di Francesco Soprano non ha inciso sulla prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti, ai quali l'atto di riassunzione è stato correttamente notificato.

Invero, l'atto riassuntivo deve essere notificato a tutti i soggetti nei confronti dei quali si è costituito originariamente il rapporto processuale soltanto nella ipotesi di litisconsorzio necessario e, nel caso in cui non lo sia stato, il giudice deve ordinare la integrazione del contraddittorio nei confronti di quei soggetti verso i quali la riassunzione non sia avvenuta. In ipotesi di litisconsorzio facoltativo, invece, il fatto che l'atto riassuntivo sia stato notificato a

A handwritten signature, possibly 'Cm', written in a cursive style.



taluni soltanto dei litisconsorti, da un lato, consente che il processo prosegua nei confronti di costoro e, dall'altro, come bene rilevato dalla corte capitolina, non ne impedisce l'estinzione nei confronti di quei litisconsorti verso i quali la riassunzione non sia stata operata (cfr. Cass. 2329/1964, 2689/1968, 2079/1975, 1946/1981, 2938/1989, 7323/1994, 1752/1997).

Quanto detto a proposito della natura facoltativa del litisconsorzio verificatosi nella specie e della conseguente scindibilità dei singoli rapporti processuali, vale altresì per gli eredi di ~~Emiliano~~ nei cui confronti non è stato notificato l'appello incidentale della Etrusca s.p.a., se (anche) a ciò intende riferirsi la ricorrente con la doglianza in esame, che per la sua palese genericità assume pure rilevanti profili di inammissibilità.

Il secondo motivo esprime censure per più versi inammissibili.

Come accennato in storico, la corte capitolina ha condiviso il giudizio del tribunale per il quale l'autorizzazione al promuovimento dell'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della Etrusca di Assicurazioni Generali s.p.a. andava ravvisata nella nota apposta dal presidente dell'I.S.V.A.P.



in calce alla comunicazione del commissario liquidatore di aver conferito l'incarico di agire in giudizio all'avvocato ~~Gennaro~~ ~~Mantovani~~. Ciò in quanto non poteva contestarsi che "la presa d'atto" da parte dell'organo cui spettava di consentire o vietare l'azione giudiziale abbia avuto il significato di manifestazione di consenso validamente espresso perché non vincolato a particolari forme di esternazione. I giudici del merito hanno dunque ravvisato la concessione dell'autorizzazione al promovimento dell'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci nel visto, con presa d'atto, apposto dall'autorità di vigilanza sulla nota con la quale il commissario liquidatore comunicava di avere già conferito a quel fine procura a un legale.

Si è, all'evidenza, di fronte alla valutazione di un fatto, che costituisce operazione tipicamente riservata al giudice di merito e che, in quanto sufficientemente motivata, è incensurabile in questa sede di legittimità.

Della diversa questione concernente la sussistenza di una vera e propria richiesta di autorizzazione, nulla è detto in sentenza, né nelle conclusioni ivi epigrafate (dove, anzi, la difesa della ~~Mantovani~~ reitera



l'eccezione di improcedibilità dell'azione "per difetto di autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza"). In un simile contesto, sarebbe stato onere della ricorrente indicare in quale scritto difensivo o atto del processo l'ha sollevata. Non avendo minimamente assolto tale onere, la questione va considerata come inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede di legittimità.

Può a questo punto passarsi all'esame del ricorso principale.

I due motivi in cui detta impugnazione si compendia possono essere trattati congiuntamente, attesa la complementarietà delle relative censure, tutte vertenti sull'accertamento della data iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione proposta in giudizio.

Essi si rivelano infondati.

Anzitutto, la ricorrente censura alcuni argomenti, in realtà, non adottati dalla sentenza qui impugnata, ma, semmai, dalle difese della ~~sentenza~~. Così, per quanto riguarda la pretesa confusione tra i concetti di (insufficienza del) capitale sociale e (insufficienza del) patrimonio sociale nonché l'asserito travisamento delle ragioni sottese al provvedimento di commissaria-



mento della Etrusca s.p.a., non essendovi traccia in sentenza né dell'una né all'altra tematica.

Per il resto, diversamente da quanto opinato dalla amministrazione ricorrente, la corte territoriale ha premesso che l'insufficienza del patrimonio a soddisfare le ragioni dei creditori non necessariamente coincide con la dichiarazione dello stato di insolvenza né era nella specie implicita nel provvedimento ministeriale che dispose lo scioglimento degli organi ordinari della società; ha specificato che la prova del momento in cui si era manifestata l'insufficienza del patrimonio della Etruria s.p.a. a soddisfare le ragioni dei creditori incombeva sui convenuti eccipienti la prescrizione. Alla luce di tali corretti principi, lo stesso giudice ha ritenuto raggiunta la prova che l'insufficienza patrimoniale si era verificata ben prima dei cinque anni anteriori all'esperimento dell'azione, in quanto nella stessa citazione introduttiva del giudizio l'attrice aveva affermato che nel bilancio al 31 dicembre 1984 (1994 in sentenza, per un nero lapsus calami) redatto dall'amministratore subentrato al ~~Giudice~~ il 5 febbraio 1985 (1995 in sentenza, per altro evidente errore materiale) erano emerse perdite per lire 13.592.475.452; ha soggiunto il giudi-



ce a quo che nel successivo bilancio compilato dal commissario straordinario tali perdite erano risultate notevolmente superiori. Ne ha concluso che nell'ottobre 1990, quando fu effettuata la prima notificazione della citazione, il quinquennio di prescrizione era dunque trascorso.

Tale essendo il discorso giustificativo della sentenza impugnata non è dato comprendere, anzitutto, come vi si possano ravvisare le denunciate violazioni di legge. In particolare, non si vede in base a quali specifiche ragioni la corte del merito sia incorsa nella denunciata violazione dell'art. 2394 c.c. e delle regole che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova. Il giudice a quo ha ritenuto che, stante la consistente perdita, pari al doppio del capitale sociale, riportata nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984, era già evidente l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori.

Ora, secondo il consolidato orientamento di questa suprema Corte, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori si ricollega a un'insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi. Per l'accertamento del *dies a quo* del termine di prescrizione, che decorre dal giorno



in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935), deve tenersi conto del secondo comma dell'art. 2394 c.c., per il quale l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La nozione di insufficienza patrimoniale si desume dalla lettera dell'art. 2394 ed è comunemente individuata nella eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ovvero in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. Ugualmente pacifica è la differenziazione di tale concetto dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società.

L'insufficienza patrimoniale è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 del r.d. 16 marzo 1992, n. 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'C' with a small flourish at the top.



far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro; così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). L'insolvenza, in sostanza, connota uno stato di salute dell'impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d'altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l'attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell'ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili).

Il momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio, dunque, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa (per tutte, vedi Cass. n. 10937/1997).



L'orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza, e largamente seguito in dottrina, ritiene che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. debba iniziare a decorrere dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale divenga oggettivamente conoscibile dai creditori (cfr. Cass. nn. 5241/1981, 10937/1997 cit., 5287/1998, 9815/2002, 941/2005). Con tale interpretazione il termine "risultare" contenuto nella citata disposizione normativa ("l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") viene letto in chiave oggettiva, come sinonimo di "manifestarsi", e ciò essenzialmente per la ragione che, fino a quando i creditori non sono in grado di venire a conoscenza della situazione da cui potrebbe derivare loro un pregiudizio, essi non sono nella condizione di esperire l'azione posta a loro tutela e non avrebbe quindi senso far decorrere la prescrizione fino a che tale condizione non si realizzi.

E', in altri termini, più appropriato, rispetto al significato proprio delle parole, ritenere che la manifestazione della insufficienza patrimoniale richieda soltanto una situazione oggettivamente conoscibile.

Nell'ambito di tale interpretazione, il nodo pro-



blematico riguarda la ricerca di criteri e parametri di riferimento che consentano l'esatta determinazione del momento in cui l'insufficienza patrimoniale può manifestarsi. A questo scopo un primo, comune punto di partenza è costituito dal costante riferimento al momento della dichiarazione di fallimento (o dell'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa): essendo, infatti, nella pratica il fallimento (o l'altra procedura concorsuale) la sede normale in cui l'azione contemplata dall'art. 2394 c.c. viene esercitata (per lo meno per le società aventi un oggetto commerciale), torna utile servirsi di tale momento come primo possibile punto di riferimento rispetto al quale collocare nel tempo la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale.

Quindi, il punto di emersione della situazione di insufficienza patrimoniale può coincidere con la data di dichiarazione del fallimento (o di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa): nella sentenza dichiarativa di fallimento (o con il decreto di messa in l.c.a.) può risultare conoscibile per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trova la società. In questo caso, dunque, la prescrizione decorrerebbe dalla medesima da-



ta. In tale prospettiva, in alcune sentenze si è espressamente affermata una presunzione (di carattere, comunque, relativo) di coincidenza tra data di dichiarazione di fallimento e giorno di inizio della prescrizione dell'azione dei creditori, salva la possibilità di dare prova dell'emersione dello stato di insufficienza patrimoniale in un momento diverso. Come si è sopra sottolineato, infatti, la predetta coincidenza non è affatto automatica, avendo la dichiarazione del giudice ad oggetto non lo stato di insufficienza patrimoniale, ma la diversa situazione dell'insolvenza.

Altrettanto semplice è l'ipotesi in cui l'insufficienza patrimoniale si manifesti successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento: lo sbilancio patrimoniale negativo potrebbe essere scoperto soltanto nel corso della procedura fallimentare, o, addirittura, potrebbe verificarsi (e manifestarsi) proprio durante le operazioni di realizzo delle poste attive del patrimonio (le quali, nel corso della procedura, potrebbero perdere drasticamente di valore in virtù della mutata prospettiva dell'impresa). In questo caso, la prescrizione quinquennale decorrerebbe dal deposito del bilancio finale di liquidazione o, con maggiore certezza, dalla data della cancellazione della società.

Ch



Più problematica è l'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedentemente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa. Non essendo stato, finora, individuato un qualche criterio generale significativo per determinare quando possa ritenersi esistente l'oggettiva conoscibilità dello stato di insufficienza patrimoniale, la funzione orientativa è svolta dalla sola casistica giurisprudenziale.

In proposito, non possono sussistere dubbi circa l'idoneità di un bilancio di esercizio, che segnali una situazione patrimoniale in negativo, a costituire il modo con cui lo stato di incapacienza diventi manifesto. E' noto che il bilancio ha natura pubblica e, a seguito del deposito, consente ai terzi di conoscere la consistenza patrimoniale della società. Altrettanto indubbia è la sua opponibilità erga omnes e la capacità di operatori, anche non particolarmente qualificati, di leggerlo adeguatamente (o comunque di evincerne uno sbilancio del patrimonio netto). Del resto, questa Corte ha espressamente affermato che l'insufficienza patrimoniale costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di

C



proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovlutazione (vedi Cass. n.9815/2002, cit.).

Nella specie, con incontestato giudizio di fatto, la corte territoriale ha accertato che l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984 aveva evidenziato una notevole eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, escludendo implicitamente proprio quel margine di solvibilità di cui parla la ricorrente. Ne ha tratto la conclusione, in difetto di concreti elementi contrari, di una conclamata situazione di insufficienza patrimoniale.

Peraltro, la restrizione della possibilità, per i creditori, di esercitare l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della società debitrice nel momento in cui l'insufficienza risulti da un bilancio approvato è contrastata dalla ricorrente con riferimento a petizioni di principio e senza alcuna allegazione di circostanze concretamente provate in giudizio, valevoli a escludere che, nonostante il consistente squilibrio finanziario, il patrimonio della Etrusca s.p.a. fosse incapiante.

A handwritten signature, possibly 'C' or 'M', written in dark ink.



Del resto, la tesi della ricorrente, volta a scartare quali momenti di percepibilità dell'insufficienza patrimoniale quelli legati a prescritte formalità, non pare conforme alla ratio sottesa alla norma generale di cui all'art. 2394 c.c., ravvisabile nell'esigenza di garantire la possibilità di esercitare il diritto in presenza di elementi ritenuti inidonei a dare un'oggettiva e ragionevole certezza di conoscenza della situazione economica del debitore.

Il contesto motivazionale che emerge dalla sentenza si appalesa coerente con il quadro normativo e in linea con la elaborazione giurisprudenziale sul tema. L'insufficienza patrimoniale è stata desunta dal fatto che la società aveva subito perdite pari al doppio del capitale sociale e, quindi, tali, tra l'altro, da richiedere la convocazione urgente dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. Seppure conciso, il ragionamento decisorio risulta insindacabile in sede di legittimità, in quanto intrinsecamente logico, va, d'altronde, considerato che la valutazione delle emergenze probatorie e la scelta di quelle più idonee a sorreggere la motivazione sono attività istituzionalmente proprie del giudice di merito. A parte la sovrabbondanza della relativa rubrica (una

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'C' or 'CR', written in dark ink on the right side of the page.



motivazione omessa, e cioè non resa in alcun modo, né bene né male, non può essere viziata per insufficienza, ovvero per contraddizione), i rilievi della ricorrente si rivelano inammissibili, tendendo palesemente a una nuova e diversa valutazione, in questa sede, dell'apprezzamento di fatto compiutamente espresso, nell'ambito della sua esclusiva attribuzione istituzionale, dal giudice del merito.

In definitiva, il ricorso principale va respinto.

Gli altri motivi del ricorso incidentale, sia pure condizionato, della Panichi e il coincidente motivo del ricorso incidentale condizionato del Bovi e del Di Thiene sono inammissibili, attenendo a questioni chiaramente ritenute assorbite dalla pronuncia qui impugnata, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso non ne avrebbe impedito il riesame ad opera del giudice del rinvio (cfr., solo per citare le più recenti, Cass. nn. 3796/2008, 4787/2007, 17631/2007, 22346/2006, 10848/2006).

Devono, quindi, essere rigettate anche le impugnazioni incidentali.

La reciproca soccombenza costituisce di per sé giusto motivo di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa  
le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2008

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Sergio Del Core

Dott. Ugo Vitrone

*Sergio Del Core*

*Ugo Vitrone*

~~CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE~~  
~~Prima Sezione Civile~~  
~~Depositato in Cancelleria~~  
~~il 25 LUG 2008~~  
~~IL CANCELLIERE~~

~~CANCELLIERE~~  
~~Anna Bianchi~~  
25 LUG. 2008

20476/08